

**Prodotto Asconfidi Lombardia – Fondo di garanzia per le PMI**  
**D.L. 8 APRILE 2020 N.23 Art. 13 comma 1, lettera e)**  
**RINEGOZIAZIONE SU ALTRO ISTITUTO DI CREDITO / OPERAZIONI GIÀ GARANTITE**  
**DAL FONDO**  
**RIASSICURAZIONE 90%**  
**– scheda condizioni economiche –**

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

<b>COMMISSIONI DI GARANZIA</b>	Le commissioni di garanzia, che comprendono le spese di istruttoria e gestione, e sono <u>massimo</u> pari allo <b>0,70%</b> dell'importo erogato dall'istituto di credito in ragione d'anno. Le commissioni indicate sono divise tra Asconfidi Lombardia ed il confidi Socio al 50%
<b>VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE / DEPOSITO CAUZIONALE</b>	Pari a massimo <b>2,5%</b> dell'importo finanziato.

**PERIMETRO**

**SOGGETTI BENEFICIARI**

<b>TIPO</b>	<b>mPMI:</b> come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese <b>Imprese</b> con numero di dipendenti non superiori a <b>499</b> <b>Liberi professionisti:</b> i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
<b>ALTRO</b>	Soggetti beneficiari non devono risultare in <b>difficoltà</b> ai sensi dell'art.2, par. 18 del Reg. CE 651/2014 alla data del <b>31 dicembre 2019</b> se l'operazione è concessa ai sensi del Quadro Temporaneo  Soggetti beneficiari non devono risultare in <b>difficoltà</b> ai sensi dell'art.2, par. 18 del Reg. CE 651/2014 se l'operazione è concessa ai sensi del Regolamento <i>de minimis</i> .

**OPERAZIONE**

<b>FINALITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rinegoiazione / consolidamento del debito.</li> <li>▪ Operazione effettuata da <b>altro soggetto finanziatore</b> o dallo <b>stesso soggetto finanziatore su operazioni già garantite dal Fondo</b>.</li> </ul>
<b>GARANZIA RILASCIATA ALL'ISTITUTO DI CREDITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Massimo 80 per cento</li> </ul>
<b>GARANZIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riassicurazione al 90 per cento del Fondo di Garanzia per le PMI.</li> <li>▪ Ulteriori garanzie personali (Fideiussione soci/amministratori/terzi secondo delibera).</li> <li>▪ Nel caso in cui il richiedente sia diverso da una ditta individuale, potrà essere richiesta la garanzia fideiussoria personale dei soggetti che al momento della stipula ricoprono la carica di amministratore / socio più eventuali ulteriori fideiussioni personali.</li> </ul>

**REGIME DEGLI AIUTI DI STATO**

<b>QUADRO TEMPORANEO</b>	Se l'operazione rispetta i limiti di durata (massimo 72 mesi) e di importo (25% fatturato o doppio della spesa salariale) e preveda l'erogazione di credito aggiuntivo per almeno 10 per cento di quello oggetto di rinegoiazione l'aiuto è concesso ai sensi del Par. 3.2 del Quadro temporaneo
<b>De minimis</b>	Se l'operazione non rispetta i limiti di durata o di import o non è prevista l'erogazione di credito aggiuntivo per almeno il 10% del finanziamento rinegoziato la garanzia/riassicurazione è concessa ai sensi del Regolamento <i>de minimis</i> .